

## Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (1)

### **Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

#### **Articolo 1**

*(omissis)*

211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania:

- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;
- d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate;
- h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
- i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;

l) i componenti dell'esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle giunte provinciali.

213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 212 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

214. Le strutture convenzionate di cui al comma 212, lettera g) sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

215. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui ai commi 212 e 213 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

216. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore di imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal comma 212;

e) i parlamentari nazionali ed europei.

218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo 267/2000.